



Titolo

Corte federale d'appello – erronea declaratoria di inammissibilità da parte del giudice di primo grado – rinvio degli atti al tribunale di primo grado - necessità di rinvio da parte del giudice d'appello

Descrizione

Una volta statuita l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso introduttivo per mancata evocazione in giudizio dei controinteressati, la Corte federale d'appello deve rinviare gli atti al Tribunale federale, in ottemperanza non solo al disposto dell'art. 106, comma 2, ultimo periodo, CGS ma, prima ancora del principio del contraddittorio, che presenta un espresso rilievo costituzionale (art. 111, secondo comma, Cost.), confermato in termini generali, nel CGS, dall'art. 44. Né possono ritenersi sussistenti i presupposti per dare applicazione ai principi elaborati dalla giurisprudenza (v. da ultimo CFA, decisione/0049/CFA-2023-2024), per potere procedere alla decisione di merito senza rinvio al giudice di primo grado. Non è infatti sufficiente per garantire il contraddittorio, non perfezionato in primo grado, la mera notifica del reclamo alla controparte.

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 51/CFA/2023-2024/B

Presidente

Torsello

Relatore

Tucciarelli

Riferimenti normativi

art. 106, comma 2, CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0051 CFA del 27 ottobre 2023 (A.S.D. Team S. Lucia Golosine-CR Veneto-Pol. Pedemonte A.S.D.)